

STATUTO


"Fondazione della Biblioteca Capitolare di Verona"

Articolo 1 - Denominazione, sede e natura giuridica

- 1.1 È costituita per volontà dei Fondatori la fondazione avente denominazione "Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona" (in forma abbreviata FBCV di seguito denominata "Fondazione"). La Fondazione è pure soggetta alla disciplina del D.Lgs. 117/2017 ed aggiungerà alla propria denominazione anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" non appena iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, delegandosi tutte le attribuzioni necessarie a tal fine al Presidente del Consiglio di Amministrazione, come infra nominato.
- 1.2 La denominazione della Fondazione, ed ogni segno distintivo ad essa relativo, verrà riportata nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed utilizzata nello svolgimento delle attività della stessa.
- 1.3 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Verona, Piazza Duomo, 13. In caso di modifica della sede legale all'interno del medesimo Comune, questa dovrà essere comunicata all'autorità di controllo ai fini dell'iscrizione del registro prefettizio, ovvero negli ulteriori registri prescritti per legge. La modifica della sede, al di fuori del Comune di Verona, comporta modifica statutaria, da adottarsi con atto pubblico e da iscriversi nel registro prefettizio, ovvero negli ulteriori registri previsti per legge. La Fondazione opera sul territorio nazionale.
- 1.4 Il consiglio di amministrazione, sentito il Capitolo Canonico della Cattedrale di Verona, potrà deliberare in merito alla istituzione di sedi secondarie, uffici e centri operativi, al fine di svolgere le finalità perseguite dalla Fondazione, nonché per supportare e promuovere le attività di quest'ultima.

Articolo 2 - Oggetto e scopo

- 2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si pone quale obiettivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite l'esercizio in via esclusiva o principale di attività aventi ad oggetto la salvaguardia, custodia, conservazione, valorizzazione e fruizione della Biblioteca Capitolare di Verona e del Museo Canonico, siti in Verona alla piazza Duomo n. 13, e del patrimonio culturale in essi contenuti e dei beni mobili ed immobili ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo. Le suddette attività sono riferibili alle attività di interesse generale di cui alle lettere i) ed f) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito



riportate:

f) interventi di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs.117/2017

2.2 La Fondazione, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali sopra descritte, potrà svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) amministrare e gestire, nel rispetto delle norme di legge e delle pattuizioni contenute nei contratti che ne dovranno generare la disponibilità o il godimento, i beni sia mobili che immobili, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma detenuti dalla Fondazione, sia in piena proprietà che in usufrutto per i beni immobili che con un contratto di custodia e gestione per i beni mobili, in particolare le opere custodite all'interno della Biblioteca;

b) realizzare progetti di carattere culturale che siano funzionali alla salvaguardia, alla custodia e conservazione, alla valorizzazione, alla fruizione ed all'accessibilità della Biblioteca Capitolare di Verona e del Museo Canoniale, con ogni eventuale e connessa attività;

c) stipulare contratti, convenzioni, rapporti di cooperazione e collaborazione con qualsiasi soggetto terzo, aventi ad oggetto la promozione, sviluppo e svolgimento delle attività della Fondazione;

d) progettare e promuovere eventi, quali rappresentazioni e manifestazioni culturali ed artistiche, mostre ed esposizioni, seminari, convegni e corsi;

e) organizzare gruppi di lavoro, di studio ed approfondimento su specifici temi di interesse;

f) promuovere la collaborazione con soggetti pubblici, partecipati e privati, sia nazionali che internazionali;

g) erogare premi e borse di studio;

h) partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali;

i) promuovere raccolte fondi in conformità alla normativa applicabile;

j) stipulare ogni tipo di contratto che sia ritenuto

2

2

2

L

s

d

A

3

3

opportuno per il miglior raggiungimento del proprio scopo;

k) esercitare ogni ulteriore attività, comunque finalizzata alla promozione, sviluppo e valorizzazione della Biblioteca Capitolare e del Museo Canoniale, nel rispetto della normativa applicabile;

l) costituire o partecipare ad enti privati di natura non commerciale, quali associazioni e fondazioni, le cui attività statutarie siano direttamente rivolte al perseguimento delle medesime finalità della Fondazione, purché non vi sia integrale coincidenza tra i membri degli organi della Fondazione ed i componenti dell'organo amministrativo dei suddetti enti;

2.3 La Fondazione potrà altresì svolgere ogni ulteriore attività che sia secondaria e strumentale alle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa applicabile.

2.4 Le finalità e le attività sopra indicate potranno essere, perseguite e svolte dalla Fondazione anche cooperando, operando in collaborazione, supportando e promuovendo l'attività di istituzioni di diritto pubblico, privato e canonico, sia aventi natura commerciale che non commerciale.

2.5 La Fondazione è apolitica.


La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 - Patrimonio della Fondazione e fondo di gestione

3.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione conferita in denaro dai Fondatori.

3.2 A seguito della costituzione, il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato ed integrato con le seguenti modalità:

- dagli ulteriori contributi conferiti dai Fondatori, in qualsiasi tempo;
- da ogni bene, mobile od immobile, ed elargizione che sia da chiunque donato, legato o lasciato in eredità alla Fondazione e destinato espressamente ad incrementarne il patrimonio;
- da contributi da parte dello Stato, delle regioni, di enti locali, di altri enti od istituzioni di diritto pubblico, privato e canonico;
- da contributi da parte dell'Unione Europea o enti ed organizzazioni internazionali;
- dai ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, che il consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del



patrimonio;

- ogni altra entrata compatibile con la Fondazione e la propria natura.
- 3.3 La Fondazione destina l'importo pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) come proprio patrimonio, di cui un terzo in apposito fondo a garanzia dei terzi.
- 3.4 Il patrimonio della Fondazione, al fine di conservarne e mantenerne l'integrità, potrà essere impiegato dal Consiglio di Amministrazione per investimenti in attività finanziarie di tipo conservativo. In nessun caso in strumenti che possano intaccare l'integrità del patrimonio.
- 3.5 La Fondazione è titolare di un fondo di gestione composto da:
 - ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, derivanti dal patrimonio della Fondazione e dalle attività, anche di carattere secondario e strumentali, della medesima;
 - beni ed elargizioni che non siano stati espressamente destinati al patrimonio della Fondazione.
- 3.6 Il patrimonio ed il fondo di gestione, come di volta in volta incrementati dovranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
- 3.7 Tutte le erogazioni di denaro, ad eccezione di quelle costituenti il Fondo di dotazione iniziale, che verranno elargite alla Fondazione dai Soci Fondatori, dai Sostenitori e/o da terzi soggetti dovranno essere effettuate secondo le modalità e formalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- 3.8 Non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, salvo che la destinazione, o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili e/o avanzi di gestione saranno reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 4 - Esercizio finanziario, bilancio consuntivo

- 4.1 L'esercizio economico-finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 4.2 Entro la data del 30 aprile di ciascun anno, il consiglio di amministrazione provvede a predisporre ed approvare il bilancio consuntivo e la relazione generale sulle attività svolte durante l'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può essere

4.

Ar
5.

5

prorogata non oltre il 30 giugno. Il bilancio dovrà essere redatto nelle forme previste dalla Legge e secondo criteri di competenza e/o di cassa come previsto dalla legislazione vigente in materia. Dal momento dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di redazione del bilancio, nonché le forme di pubblicità dello stesso, sono comunque disciplinate dagli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

- 4.3 Il progetto di bilancio consuntivo e la relazione generale predisposti dal consiglio di amministrazione devono essere messi a disposizione dell'Organo di controllo, incaricato anche del controllo contabile, almeno 15 (quindici) giorni prima la data della riunione per la loro approvazione, ai fini della predisposizione dell'apposita relazione da parte dell'organo di controllo.

Articolo 5 - Fondatori e Sostenitori


5.1 Sono Fondatori:

- a) il Capitolo Canoniale della Cattedrale di Verona;
- b) Bauli S.p.A.
- c) Sono inoltre Fondatori, i soggetti pubblici o privati che hanno avviato, partecipato o contribuito a realizzare il progetto della Fondazione, riconosciuti tali con autorizzazione del Prefetto della Biblioteca Capitolare, sentito preventivamente il Capitolo Canoniale della Cattedrale di Verona.

Sono altresì considerati Fondatori, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono, entro 12 mesi dalla data di costituzione della Fondazione, al fondo di dotazione o al fondo di gestione, con entità tali da riconoscerne la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono nominati con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione il quale deciderà in sede costitutiva l'entità minima da versare alla Fondazione per essere considerato Socio Fondatore. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

5.2 Sostenitori

- a) Il Consiglio di amministrazione può deliberare il riconoscimento di Sostenitori.
- b) Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private ed enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributo annuale in denaro che confluisce



nel fondo di gestione. I Sostenitori vengono nominati tali con delibera del Consiglio di amministrazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

- c) E' compito del Consiglio di Amministrazione determinare la misura del "contributo annuale in denaro".

Articolo 6 - Organi della Fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il consiglio di amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il comitato scientifico;
- il Direttore Generale (se nominato)
- l'Organo di controllo

6.2 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire ulteriori organi della Fondazione, sia di natura monocratica che collegiale, commissioni e comitati, per lo svolgimento di specifici incarichi, definendone attribuzioni, numero dei membri, durata in carica e funzionamento.

Articolo 7 - Consiglio di amministrazione

7.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 7 (sette) membri.

7.2 Sono membri del consiglio di amministrazione:


- a) il Prefetto *pro-tempore* della Biblioteca Capitolare di Verona;
- b) un membro nominato dal Vescovo della Diocesi di Verona;
- c) n. 3 (tre) membri nominati dal Capitolo Canonico della Cattedrale di Verona;
- d) n. 2 (due) membri nominati dal Prefetto *pro-tempore* della Biblioteca Capitolare di Verona.

7.3 Il membro di cui al paragrafo 7.2, lett. a) riveste anche la qualifica di Presidente della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 8.5.

7.4 Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, oppure, in mancanza, dal vicepresidente, nominato a maggioranza assoluta dai membri del consiglio di amministrazione. In mancanza di tali soggetti, il consiglio di amministrazione è presieduto dal membro più anziano d'età tra quelli nominati dal Capitolo Canonico della Cattedrale di Verona ai sensi del paragrafo 7.2, lett. c).

7.5 Il componente di cui al paragrafo 7.2, lett. a) dura in carica a tempo indeterminato e decade automaticamente dalla qualità di membro con la cessazione dalla rispettiva carica.

- ti
La
er
I
a
el
ne
n
- 7.6 I membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7.2, lett. a), b), c) e d) durano in carica per 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, e possono essere confermati, senza limiti di rinnovo, alla scadenza del mandato.
- 7.7 Nel caso in cui uno o più consiglieri di cui al paragrafo 7.2, lett. c) e d) vengano meno, per qualsiasi causa, nel corso del mandato, alla loro sostituzione provvede il membro della Fondazione che, ai sensi del paragrafo 7.2, ha il diritto di nominarli.
- 7.8 I membri del consiglio di amministrazione non possono percepire compensi o indennità, in qualsiasi forma, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico, regolarmente documentate.
- 7.9 Al consiglio di amministrazione è attribuita l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Fondazione e, in particolare, fatte salve le ulteriori previsioni del presente statuto, il consiglio:
- a) può nominare il direttore generale della Fondazione, stabilendo i compiti, la natura, la qualifica, le deleghe e responsabilità, la retribuzione dell'incarico;
 - b) definisce le linee generali di attività e pone in essere i programmi della Fondazione;
 - c) approva il bilancio consuntivo, nonché il documento programmatico annuale e pluriennale;
 - d) predispose e modifica i regolamenti interni;
 - e) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
 - f) determina il numero dei componenti il Comitato Scientifico e provvede alla loro nomina;
 - g) istituisce eventuali ulteriori organi della Fondazione, sia di natura monocratica che collegiale, per lo svolgimento di specifici incarichi, definendone attribuzioni, numero dei membri, durata in carica e funzionamento;
 - h) delibera la stipula e la sottoscrizione di contratti e convenzioni con soggetti terzi, stabilendo la misura della partecipazione della Fondazione, l'apporto delle risorse, nonché il compimento degli ulteriori atti e provvedimenti da esse derivanti;
 - i) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e a vendita di immobili, sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate;



- j) delibera la costituzione ovvero la partecipazione in enti non commerciali per lo svolgimento di attività che siano riconducibili alle finalità statutarie od accessorie e strumentali a queste ultime;
- k) valuta e ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente della Fondazione;
- l) promuove campagne di raccolta fondi in conformità con le norme di legge ed in linea con gli scopi istituzionali della Fondazione, potendo delegare tale attività ad un amministratore o ad un comitato appositamente costituito.
- m) delibera le modifiche statutarie, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto modifiche dello scopo della Fondazione;
- n) delibera sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dei beni che ne compongono il patrimonio;
- o) delibera su ogni altra materia all'ordine del giorno che non sia riservata ad altri organi della Fondazione ai sensi del presente statuto.
- 7.10 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale (se nominato), ha facoltà di delegare specifici incarichi a taluni consiglieri, definendone le relative attribuzioni.
- 7.11 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. In caso di loro inerzia, alla convocazione provvederà il comitato di controllo.
- 7.12 La convocazione avviene con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario e con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla data in cui è prevista la relativa seduta. In casi di particolare urgenza e necessità, tale preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della seduta e, eventualmente, l'indicazione della seconda convocazione.
- 7.13 Il consiglio di amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la maggioranza dei propri componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Fatte salve le ulteriori previsioni del presente statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del soggetto che ha presieduto

7.

7.

7

A
8

ione di lità este nza ità opi are ato la del di po e il el la re re ne al su li co a l 0 a e) e a a e i

la riunione oppure, in sua mancanza, del soggetto più anziano d'età tra quelli nominati dal Capitolo Canonico della Cattedrale di Verona ai sensi del paragrafo 7.2, lett. c).

7.14 Delle riunioni è redatto apposito verbale, il quale viene sottoscritto dal soggetto che ha presieduto la riunione e dal segretario, da inserirsi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

7.15 La partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti audio/video collegati possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale circostanza, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui sono presenti il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.

7.16 I consiglieri possono essere revocati in qualsiasi momento, per giusta causa, su richiesta del Capitolo Canonico della Cattedrale di Verona e su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione avente ad oggetto la revoca del consigliere deve essere motivata. Nel caso in cui uno o più consiglieri vengano meno, per qualsiasi causa, nel corso del mandato, alla loro sostituzione provvede il soggetto che lo ha nominato ai sensi del paragrafo 7.2.


Articolo 8 - Presidente della Fondazione

8.1 Il Presidente della Fondazione è membro del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e pone in essere le relative deliberazioni, esercitando i poteri all'uopo necessari nonché qualsiasi altro potere gli sia delegato.

8.2 Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi del Direttore Generale della Fondazione (se nominato).

8.3 Il Presidente intrattiene i rapporti con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

8.4 Il Presidente della Fondazione potrà, ove necessario ed in caso di urgenza, adottare i provvedimenti riservati alla competenza del consiglio di amministrazione. In tale circostanza, il consiglio di amministrazione dovrà valutare e, se del caso, provvedere alla ratifica



dell'atto compiuto dal Presidente della Fondazione alla prima riunione utile ed in ogni caso entro i 30 (trenta) giorni successivi.

- 8.5 Qualora il Presidente, individuato ai sensi del paragrafo 7.2, lett. a), non possa o intenda mantenere la carica, questa verrà assunta dal soggetto designato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione tra i propri membri. In tal caso, colui che assume la carica di Presidente della Fondazione durerà in carica per 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, e potrà essere confermato alla scadenza.

Articolo 9 - Comitato scientifico

- 9.1 I membri del comitato scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, tra un minimo di 4 (quattro) ed un massimo di 15 (quindici). Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del comitato scientifico e ne presiede e coordina i lavori. Il Direttore Generale (se nominato) partecipa di diritto al Comitato Scientifico, pur senza diritto di voto.
- 9.2 Il comitato scientifico dura in carica per 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, ed i relativi membri possono essere rieletti al termine di tale periodo.
- 9.3 I membri del comitato scientifico non possono percepire compensi o indennità, in qualsiasi forma, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico, regolarmente documentate ed autorizzate dal consiglio di amministrazione.
- 9.4 Il comitato scientifico esprime le proprie valutazioni e, ove richiesto, il proprio parere in temi attinenti all'attività svolta dalla Fondazione, nonché su ogni altro argomento rimesso alla sua valutazione da parte del consiglio di amministrazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il comitato scientifico avrà il compito di:
- a) individuare i progetti e le iniziative in linea con lo scopo della Fondazione, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione;
 - b) formulare proposte al consiglio di amministrazione in merito allo sviluppo di iniziative ed attività funzionali al raggiungimento dello scopo istituzionale della Fondazione;
- 9.5 Le riunioni del comitato scientifico sono convocate dal presidente del comitato scientifico, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei propri membri.


- 9.6 La convocazione avviene con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario e con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla data in cui è prevista la relativa riunione. In casi di particolare urgenza e necessità, tale preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della seduta.
- 9.7 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno.

Articolo 10 - Direttore Generale

- 10.1 Il Direttore Generale, in caso si ravvedano i termini, può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile. Nel caso il Consiglio di Amministrazione non ne valuti la necessità, i poteri del Direttore Generale restano in capo al Presidente che opererà come Presidente e Direttore Generale.
- 10.2 Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato scientifico. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.
- 10.3 Egli, in particolare provvede:
- a) alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione,
 - b) all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati.
 - c) alla assunzione del personale necessario per il buon funzionamento delle attività e ne cura la gestione.
 - d) a dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
 - e) a predisporre il bilancio consuntivo, nonché il documento programmatico annuale;
 - f) a nominare esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.
- 10.4 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario.

Articolo 11 - Organo di controllo

- 11.1 L'Organo di controllo è nominato dal consiglio di amministrazione che può nominare un organo monocratico oppure collegiale. In caso di organo collegiale, il



collegio è composto da tre membri effettivi, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2397 e 2399 c.c.. Se composto da tre membri, il Consiglio di amministrazione nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso.

11.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale (se redatto per obblighi di legge) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo :

- a) vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione,
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
- c) esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo,
- d) esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

11.3 Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di controllo può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione.

11.4 I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo e possono essere riconfermati.

Articolo 12 - Libri della Fondazione

12.1 La Fondazione, e per quest'ultima ciascun organo per quanto di propria competenza, cura la regolare tenuta dei libri obbligatori, i quali sono a disposizione

Art
13.

Ar
14

Ar
15

F.
F.
F.
F.
F.

nel presso la sede della Fondazione.

399
di
il
lla
di
lle
ora
to
uo
il
un
o
re
di
io
ne
e
e
e
l
n
d
o
o

Articolo 13- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

13.1 In caso di raggiungimento delle finalità della Fondazione oppure di impossibilità di perseguirle, nonché nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge, dall'atto costitutivo, il patrimonio della Fondazione, su delibera del consiglio di amministrazione a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti, sarà devoluto in favore di altri enti del terzo settore, individuati dal Capitolo Canoniale della Cattedrale di Verona, che svolgano, senza scopo di lucro, attività simili a quelle della Fondazione, con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare quelle del codice civile.

Articolo 14 - Vigilanza

14.1 La Fondazione e l'attività svolta da quest'ultima sono soggette alla vigilanza da parte delle autorità competenti ai sensi del codice civile e della legislazione speciale.

Articolo 15 - Rinvio

15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione generale e speciale.

F.to Fasol Sergio

F.to Bauli Michele

F.to Grazioli Riccardo

F.to Malaffo Andrea

F.to GIANCARLO CAMARDELLA Notaio Sigillo

Copia conforme al suo originale atto ed allegati
in esso munita dalle debite firme che, previa col-

lazione, si rilascia per uso *leofe*
Manerbio *10 ottobre 2019*

